SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 241**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A4199

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 ottobre 1990.

Proroga della validità delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, rilasciate agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 29 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 1980, che ha istituito una nuova tessera di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, rilasciata agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Ritenuta la necessità di prorogare di anni uno la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, di cui al richiamato decreto 18 dicembre 1980, con scadenza alla data del 15 ottobre 1990;

Decreta:

La validità delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, rilasciate agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia di cui al decreto 18 dicembre 1980, è prorogata al 15 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A4448

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 ottobre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montemurro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Montemurro è stata causata dalla necessità di procedere alla ristrutturazione dell'immobile, sede dell'ufficio, ai sensi della legge n. 219/81;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distretturale delle imposte dirette di Montemurro è accertato per i giorni 27, 28 e 29 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4392

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 settembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni pivate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 agosto 1989 presentata dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923798 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4389

DECRETO 6 settembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Venezia assicurazioni - Società per azioni, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 20 giugno 1989 e 24 luglio 1989 presentate da La Venezia assicurazioni - Società per azioni, con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 923406 e n. 923663 del 28 settembre e 11 ottobre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Venezia assicurazioni - Società per azioni, con sede in Trieste:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

7) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa V26 RIV - assicurazione di rendita vitalizia temporanea differita a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione sulla testa del beneficiario assicurato, pagabile finché entrambe le teste sono in vita e comunque per un periodo non superiore a cinque anni;

8) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa V26 C RIV - assicurazione di rendita vitalizia temporanea differita a premio annuo costante, con controassicurazione, sulla testa del beneficiario/assicurato, pagabili perché entrambe le teste sono in vita e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

Le condizioni di cui ai punti 7) e 8) sostituiscono le analoghe già autorizzate con decreto ministeriale 14 marzo 1989.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4390

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 ottobre 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 28 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Brescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Brescia;

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1987, 6 settembre 1988, 13 gennaio 1989 e 2 marzo 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1988, del 22 settembre 1988, del 24 gennaio 1989 e del 22 marzo 1990 con i quali il suddetto elenco venne rettificato ed integrato;

Visti i provvedimenti con i quali il vescovo di detta diocesi integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Brescia contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

995. Comune di Rogno (Bergamo), Tredici Giacinto Vescovo protempore della curia di Brescia, con sede in 24060 Rogno.

996. Comune di Monticelli Brusati, beneficio della Beata Vergine della Rosa amministrato dalla chiesa parrocchiale di Monticelli Brusati, detto anche beneficio della Beata Vergine, fabbriceria parrocchiale di Monticelli B. Amministratrice, con sede in 25040 Monticelli Brusati.

Roma, 3 ottobre 1990

Il Ministro: GAVA

90A4378

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 agosto 1990.

Modificazione degli allegati tecnici al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento dalle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che stabilisce che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che recano modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971;

Vista la direttiva comunitaria n. 66/401/CEE in data 14 giugno 1966 concernente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/120/CEE, in data 14 gennaio 1987, quest'ultima recepita con decreto ministeriale 27 aprile 1988 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990);

Vista la direttiva comunitaria n. 69/208/CEE in data 30 giugno 1969, concernente la commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, modificata da ultimo dalla succitata direttiva n. 87/480/CEE del 9 settembre 1987;

Vista la direttiva comunitaria n. 87/480/CEE in data 9 settembre 1987 che ha modificato le citate direttive n. 66/401/CEE e n. 69/208/CEE;

Considerato che i principi fissati in sede comunitaria con le succitate direttive n. 66/401/CEE e n. 69/208/CEE sono stati recepiti nella legislazione italiana mediante l'adozione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, a dare attuazione alla direttiva n. 87/480/CEE;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 6, I, lettera *C* (foraggere), I, A - tavola, colonna 14, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente il contenuto massimo in numero di semi di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica), è così modificato conformemente alle indicazioni contenute nella direttiva n. 87/480/CEE in data 9 settembre 1987:

Alopecurus pratensis	5(n)
Arrhenatherum elatius	5(n)
Dactylis glomerata	5(n)
Festuca arundinacea	5(n)
Festuca ovina	5(n)
Festuca pratensis	5(n)
Festuca rubra	5(n)
Lolium multiflorum	5(n)
Lolium perenne	5(n)
Lolium × boucheanum	5(n)
Phalaris aquatica	5
Hedysarum coronarium	5
Lupinus albus	5(n)
Lupinus angustifolius	5(n)
Lupinus luteus	5(n)
Medicago lupulina	10
Medicago sativa	10
Medicago × varia	10
Onobrychis viciifolia	5
Pisum sativum	(5 n)
Trifolium alexandrinum	10
Trifolium incarnatum	10
Trifolium pratense	10
Trigonella foenum-graecum	5
Vicia faba	5(n)
Vicia pannonica	5(n)
Vicia sativa	5(n)
Vicia villosa	5(n)
Brassica napus var. napobrassica	5
Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis	10
Raphanus sativus var. oleiformis	5

Le indicazioni contenute nell'allegato 6, I, lettera *C* (foraggere), II, A - tavola, colonna 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernenti il contenuto massimo di semi di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus, come numero di semi in un campione del peso stabilito nell'allegato 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sono così modificate conformemente alle indicazioni contenute nella direttiva n. 87/480/CEE:

Alopecurus pratensis	2
Arrhenatherum elatius	2
Dactylis glomerata	2

Festuca arundinacea	2
Festuca ovina	2
Festuca pratensis	2
Festuca rubra	2
Lolium multiflorum	2
Lolium perenne	2
Lolium × boucheanum	2
Phalaris aquatica	2
Hedysarum coronarium	2
Lotus corniculatus	3
Lupinus albus	2
Lupinus angustifolius	2
Lupinus luteus	2
Medicago sativa	3
Medicago × varia	3
Onobrychis viciifolia	2
Pisum sativum	2
Trifolium alexandrinum	3
Trifolium hybridum	3
Trifolium incarnatum	3
Trifolium resupinatum	3
Trigonella foenum-graecum	2
Vicia faba	2
Vicia pannonica	2
Vicia sativa	2
Vicia villosa	2
Brassica napus var. napobrassica	2
Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis	3
Raphanus sativus var. oleiformis	2

Art. 2.

L'allegato 6, I, lettera *D* (oleaginose e da fibra), I, punto 2 (tabella), colonna 9, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente il contenuto massimo del numero di semi di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella in un campione di peso stabilito dall'allegato 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, è così modificato conformemente alle indicazioni contenute nella direttiva n. 87/480/CEE:

Brassica spp.:

sementi di base	2
sementi certificate	5

Sinapis alba:

sementi di base	2
sementi certificate	5

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

90A4377

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 settembre 1990.

Autorizzazione all'ospedale degli infermi di Biella dell'unità sanitaria locale n. 47 all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 47 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale degli infermi di Biella;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 26 luglio 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 maggio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale degli infermi di Biella è autorizzato al trapianto terapeutico di cornea, da cadavere, prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di oculistica dell'ospedale degli infermi di Biella.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Sebastiani prof. Franco, primario della divisione di oculistica dell'ospedale degli infermi di Biella;

Pivani dott. Paolo, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale degli infermi di Biella.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 47 è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A4376

ORDINANZA 8 ottobre 1990.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971);

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985);

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 sopracitato (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1990 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi (*Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1990);

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Turchia del 26 luglio 1990, n. 90/445/CEE;

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con le decisioni sopracitate;

Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento delle sopracitate decisioni CEE;

Ordina:

Art. 1.

1. In applicazione della decisione comunitaria n. 90/445/CEE nelle premesse citata e previa autorizzazione ministeriale, è consentita l'introduzione in Italia di carni fresche (refrigerate e congelate) di solipedi domestici in provenienza dalle seguenti province della Turchia:

Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Katahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale, alle condizioni che tali carni rispettino i requisiti fissati dal certificato di polizia sanitaria conforme al modello allegato e siano scortate dal certificato sanitario conforme all'allegato 2 del decreto ministeriale 15 marzo 1985.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate a essere spedite nella Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Riferimento al certificato di sanità (2): ....

Paese esportatore: Turchia

Ministero: ....

Servizio: ....

Riferimento: ....

(Facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici: ....

(Specie animale)

Natura dei pezzi (tagli): ....

Natura degli imballaggi: ....

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....

(Luogo di spedizione)

a: ....

(Paese e luogo di destinazione)

Con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che:

sono nati, sono stati allevati e macellati nel territorio della Turchia e che, nei precedenti sei mesi ovvero dal momento della nascita, hanno soggiornato in una o più delle seguenti province: Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale;

sono stati trasportati al macello provvisti di un certificato di sanità e di provenienza;

recano, a norma di legge, un marchio che ne indica la regione di provenienza:

sono stati sottoposti a una prova intradermica della malleina, effettuata da un veterinario ufficiale conformemente alle norme del servizio veterinario turco, con risultati negativi, entro i 15 giorni che precedono la macellazione e,

dopo aver subito la prova della malleina, non sono stati in contatto con animali non conformi alle condizioni richieste per l'espropriazione delle relative carni nella Comunità prima di essere stati macellati.

Fatto a .... il ....

(Luogo) (Data)

Bollo

....

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome, in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

(2) Facoltativo quando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

90A4393

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ardenno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del ripristino delle sponde ed opere di difesa della Valle delle Ruote da parte dell'amministrazione comunale di Ardenno. (Deliberazione n. IV/56387).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Ardenno (Sondrio) per la realizzazione di ripristino sponde ed opere di difesa Valle delle Ruote su area ubicata nel comune di Ardenno (Sondrio), mappali 31, 32, foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g),* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel preservare l'incolumità della cittadinanza di Ardenno;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Ardenno (Sondrio), mappali 31, 32, foglio 3, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Ardenno (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 luglio 1990

Il Presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A4356

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brallo di Pregola dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un piazzale di manovra (centro radar) da parte della Selenia S.p.a. (Deliberazione n. IV/56388).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla Selenia S.p.a. per la realizzazione di piazzale di manovra (centro radar) su area ubicata nel comune di Brallo di Pregola (Pavia), mappali 204, 205, 208, foglio 69, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d),* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici in quanto tendente alla salvaguardia e difesa della pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 11, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Brallo di Pregola (Pavia), mappali 204, 205, 208, foglio 69, dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 11, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Brallo di Pregola (Pavia) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 luglio 1990

Il Presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A4358

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto di depurazione da parte del Consorzio provinciale per la bonifica delle acque e del suolo del Sud Milanese. (Deliberazione n. IV/56389).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal Consorzio provinciale per la bonifica delle acque e del suolo del Sud Milanese per la realizzazione di impianto di depurazione su area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese (Milano), mappali 68, 69, foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *c),* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nella necessità di depurare le acque reflue attualmente scaricate nel fiume Lambro ed in altri corsi d'acqua superficiali;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della rilevanza pubblica dell'opera e del limitato impatto che arrecherà all'ambiente quando saranno adottate dal progetto le prescrizioni contenute nel successivo provvedimento autorizzativo *ex lege* n. 1497/39;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese, mappali 68, 69, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di San Giuliano Milanese copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 luglio 1990

Il Presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A4357

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18-19 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea elettrica da parte dell'ENEL, zona di Brescia. (Deliberazione n. IV/56393).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL, zona di Brescia, per la realizzazione di linea elettrica su area ubicata nel comune di Collio mappale 8, foglio 33; mappale 1, foglio 14, sede stradale strada statale n. 345 dal km 48 + 000 al km 49 + 375 sede stradale strada comunale «Dei tre comuni» dall'imbocco sulla strada statale n. 345 per una percorrenza di 280 metri e nel comune di Bagolino, mappali 8509 e 9840, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d),* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18-19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel fornire energia elettrica a nuove utenze;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18-19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Collio mappale 8, foglio 33; mappale 1, foglio 14, sede stradale strada statale n. 345 dal km 48 + 000 al km 49 + 375 sede stradale strada comunale «Dei tre comuni» dall'imbocco sulla strada statale n. 345 per una percorrenza di 280 metri, ed in comune di Bagolino, mappali 8509 e 9840, dall'ambito territoriale n. 18-19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18-19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Collio - Bagolino copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 luglio 1990

Il Presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A4359

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Premana dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di difese spondali da parte della comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera. (Deliberazione n. IV/56394).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera per la realizzazione di difese spondali su area ubicata nel comune di Premana (Como), mappale 4727, foglio 18, mappali 4715, 4694, 4719, 4717, 6304, 6305, 5208, 6307, foglio 19, mappali 6301, 4691, 4669, foglio 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel miglioramento forestale e lotta contro l'erosione;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: considerato che vengono rispettati tutti gli accorgimenti atti al maggior rispetto della morfologia dell'area interessata;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Premana (Como), mappale 4727, foglio 18, mappali 4715, 4694, 4719, 4717, 6304, 6305, 5208, 6307, foglio 19, mappali 6301, 4691, 4669, foglio 20, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Premana (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 luglio 1990

Il Presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A4360

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 194

Corso dei cambi del 4 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1149 —	1149 —	1149,70	1149 —	1149 —	1149 —	1149 —	1149 —	1149 —	1149 —
E.C.U.	1547,500	1547,500	1547 —	1547,500	1547,500	1547,500	1547,500	1547,500	1547,500	1547,50
Marco tedesco	749,500	749,500	750 —	749,500	749,500	749,500	749,510	749,500	749,500	749,50
Franco francese	223,790	223,790	223,52	223,790	223,790	223,790	223,780	223,790	223,790	223,79
Lira sterlina	2194,900	2194,900	2200 —	2194,900	2194,900	2194,900	2194,500	2194,900	2194,900	2194,90
Fiorino olandese	664,920	664,920	666 —	664,920	664,920	664,920	664,930	664,920	664,920	664,92
Franco belga	36,402	36,402	36,42	36,402	36,402	36,402	36,405	36,402	36,402	36,40
Peseta spagnola	11,935	11,935	11,9575	11,935	11,935	11,935	11,938	11,935	11,935	11,93
Corona danese	196,500	196,500	196,25	196,500	196,500	196,500	196,500	196,500	196,500	196,50
Lira irlandese	2010,500	2010,500	2012 —	2010,500	2010,500	2010,500	2011,250	2010,500	2010,500	—
Dracma greca	7,516	7,516	7,50	7,516	7,516	7,516	7,525	7,516	7,516	—
Escudo portoghese	8,441	8,441	8,42	8,441	8,441	8,441	8,447	8,441	8,441	8,44
Dollaro canadese	999,500	999,500	1000 —	999,500	999,500	999,500	999,500	999,500	999,500	999,50
Yen giapponese	8,565	8,565	8,55	8,565	8,565	8,565	8,568	8,565	8,565	8,56
Franco svizzero	900,140	900,140	901 —	900,140	900,140	900,140	900,200	900,140	900,140	900,14
Scellino austriaco	106,535	106,535	106,40	106,535	106,535	106,535	106,537	106,535	106,535	106,53
Corona norvegese	192,650	192,650	193 —	192,650	192,650	192,650	192,580	192,650	192,650	196,65
Corona svedese	202,780	202,780	203 —	202,780	202,780	202,780	202,800	202,780	202,780	202,78
Marco finlandese	314,770	314,770	315 —	314,770	314,770	314,770	314,800	314,770	314,770	—
Dollaro australiano	958 —	958 —	958 —	958 —	958 —	958 —	958,600	958 —	958 —	958 —

Media dei titoli del 4 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96 —
» » » 22- 6-1987/91	96,175
» » » 18- 3-1987/94	81,300
» » » 21- 4-1987/94	80,475
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,750
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,075
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 18-10-1985/90	100,050
» » » » 1-11-1983/90	100,125
» » » » 18-11-1985/90	100,250
» » » » 1-12-1983/90	100,500
» » » » 18-12-1985/90	100,625
» » » » 1- 1-1984/91	100,625
» » » » 17- 1-1986/91	100,375
» » » » 1- 2-1984/91	100,575
» » » » 18- 2-1986/91	100,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	100,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,725
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91	100,925
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,825
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,800
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,950
»	»	»	»	1-11-1984/91	101 —
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,975
»	»	»	»	1- 1-1985/92	101,025
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,775
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,800
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,750
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,725
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,475
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,525
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,600
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 2-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,525
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,800
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,875
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,600
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,425
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,400
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,425
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,725
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,575
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,050
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,750
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,900
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,050
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,700
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,025
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,025
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,125
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,700
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,525
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,400
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,650
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,875
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,575
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,850
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,925
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,225
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,300
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,425
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,375
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,375
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,175
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,350
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,300
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,325
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,350
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,350
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,675
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,700
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,600
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,425
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,500
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,975
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,225
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,650
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,800

Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-11-1990	99,850
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,100
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,775
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,775
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,925
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,625
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,675
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97 —
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,925
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,900
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,700
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,850
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,775
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,975
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,200
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,750
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,325
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,075
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,175
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,050

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,025
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,750
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,600
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,825
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,500
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,275
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102,650
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,550
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,750
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,200
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,850
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,150
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,200
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,875
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,250
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	91,250
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	95,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,450
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,400
»	»	»	»	20-10-1989/94	10,15%	96,100
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M04100

N. 195

Corso dei cambi del 5 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1150,650	1150,650	1151,30	1150,650	1150,650	1150,650	1150.510	1150.650	1150.650	1150,65
E.C.U.	1546,800	1546,800	1547 —	1546,800	1546,800	1546.800	1546.320	1546,800	1546.800	1546,80
Marco tedesco	748,990	748,990	749,50	748,990	748,990	748.990	749 —	748.990	748.990	748.99
Franco francese	223,660	223,660	224 —	223,660	223,660	223,660	223.670	223.660	223.660	223.66
Lira sterlina	2204,250	2204,250	2209 —	2204,250	2204,250	2204,250	2204,500	2204,250	2204.250	2204.25
Fiorino olandese	664,370	664,370	665 —	664.370	664.370	664,370	664.340	664,370	664,370	664.37
Franco belga	36,381	36,381	36,42	36,381	36.381	36.381	36.387	36.381	36.381	36.39
Peseta spagnola	11,943	11,943	11,9575	11.943	11.943	11.943	11,942	11.943	11.943	11.95
Corona danese	196,300	196,300	196,75	196,300	196,300	196.300	196.310	196.300	196.300	196,30
Lira irlandese	2009,500	2009,500	2012 —	2009.500	2009.500	2009,500	2011,900	2009.500	2009.500	—
Dracma greca	7,517	7,517	7,52	7,517	7,517	7,517	7,517	7.517	7.517	—
Escudo portoghese	8,470	8,470	8,44	8,470	8,470	8.470	8.459	8.470	8.470	8.47
Dollaro canadese	998,700	998,700	1000 —	998,700	998,700	998,700	998.500	998.700	998.700	998.70
Yen giapponese	8,684	8,684	8,61	8,684	8,684	8.684	8.700	8.684	8,684	8.69
Franco svizzero	896,250	896,250	897 —	896,250	896,250	896,250	895.800	896.250	896:250	896.25
Scellino austriaco	106,484	106,484	106,40	106,484	106,484	106,484	106,489	106.484	106.484	106.49
Corona norvegese	192,850	192,850	193,50	192,850	192,850	192,850	192,800	192,850	192.850	192.85
Corona svedese	202,900	202,900	203 —	202,900	202,900	202.900	202,900	202.900	202.900	202.90
Marco finlandese	314,950	314,950	315 —	314,950	314,950	314,950	314,990	314,950	314.950	—
Dollaro australiano	962,250	962.250	960 —	962,250	962,250	962,250	962 —	962.250	962,250	962.25

Media dei titoli del 5 ottobre 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,150
» » » 22- 6-1987/91	96,300
» » » 18- 3-1987/94	81,250
» » » 21- 4-1987/94	80,825
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,725
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	100,100
» » » » 18-11-1985/90	100,250
» » » » 1-12-1983/90	100,450
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	100,575
» » » » 17- 1-1986/91	100,375
» » » » 1- 2-1984/91	100,600
» » » » 18- 2-1986/91	100,250
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	100,225
» » » » 1- 4-1984/91	100,725
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,900
» » » »	1- 8-1984/91	100,800
» » » »	1- 9-1984/91	100,800
» » » »	1-10-1984/91	100,975
» » » »	1-11-1984/91	100,975
» » » »	1-12-1984/91	100,975
» » » »	1- 1-1985/92	101,025
» » » »	1- 2-1985/92	100,775
» » » »	18- 4-1986/92	100,800
» » » »	19- 5-1986/92	100,675
» » » »	20- 7-1987/92	100,725
» » » »	19- 8-1987/92	101,425
» » » »	1-11-1987/92	100,575
» » » »	1-12-1987/92	100,675
» » » »	1- 1-1988/93	100,350
» » » »	1- 2-1988/93	100,150
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,150
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,800
» » » »	18- 6-1986/93	99,775
» » » »	1- 7-1988/93	100,825
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,650
» » » »	19- 8-1986/93	99,525
» » » »	1- 9-1988/93	100,425
» » » »	18- 9-1986/93	99,375
» » » »	1-10-1988/93	100,425
» » » »	20-10-1986/93	98,750
» » » »	1-11-1988/93	100,625
» » » »	18-11-1986/93	99,050
» » » »	19-12-1986/93	99,750
» » » »	1- 1-1989/94	100,250
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	99,950
» » » »	15- 3-1989/94	99,800
» » » »	1- 4-1989/94	100,050
» » » »	1- 9-1988/94	98,875
» » » »	1-10-1987/94	99,025
» » » »	1-11-1988/94	99,025
» » » »	1- 1-1990/95	99,075
» » » »	1- 2-1985/95	99,850
» » » »	1- 3-1985/95	97,750
» » » »	1- 4-1985/95	98,125
» » » »	1- 5-1985/95	97,500
» » » »	1- 6-1985/95	97,450
» » » »	1- 7-1985/95	97,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1985/95	97,925
» » » »	1-10-1985/95	97,575
» » » »	1-11-1985/95	97,875
» » » »	1-12-1985/95	97,950
» » » »	1- 1-1986/96	98,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,250
» » » »	1- 2-1986/96	98,275
» » » »	1- 3-1986/96	98,350
» » » »	1- 4-1986/96	98,325
» » » »	1- 5-1986/96	98,050
» » » »	1- 6-1986/96	97,925
» » » »	1- 7-1986/96	98,275
» » » »	1- 8-1986/96	98,150
» » » »	1- 9-1986/96	97,325
» » » »	1-10-1986/96	97,350
» » » »	1-11-1986/96	95,300
» » » »	1-12-1986/96	96,350
» » » »	1- 1-1987/97	95,725
» » » »	1- 2-1987/97	95,750
» » » »	18- 2-1987/97	95,725
» » » »	1- 3-1987/97	95,650
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,425
» » » »	1- 5-1987/97	95,500
» » » »	1- 6-1987/97	96,975
» » » »	1- 7-1987/97	96,225
» » » »	1- 8-1987/97	95,650
» » » »	1- 9-1987/97	96,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,850
» » »	9,25%	1-12-1990	99,975
» » »	12,50%	1- 3-1991	101 —
» » »	11,50%	1-11-1991	99,725
» » »	11,50%	21-12-1991	99,675
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,975
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,650
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,300
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,050
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,800
» » »	10,50%	1- 7-1992	97 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,950
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,275
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,200
» » »	12,50%	1-10-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,750
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,325
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,025
» » »	12,50%	1-10-1993	97,725
» » »	12,50%	1-11-1993	98,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,750
» » »	12,50%	17-11-1993	98,075
» » »	12,50%	1-12-1993	97,550
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,500
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,850
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,175
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,050

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,025
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,600
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,825
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,500
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,275
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,675
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,675
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,850
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,150
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,200
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,875
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,700
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,250
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	95,600
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,750
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,400
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,100
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M05100

N. 196

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1150 —	1150 —	1149,87	1150 —	1150 —	1150 —	1149,740	1150 —	1150 —	1150 —
E.C.U.	1553,850	1553,850	1555 —	1553,850	1553,850	1553,85	1554.070	1553,850	1553,850	1553,850
Marco tedesco	749.750	749,750	749,50	749,750	749.750	749,75	749,490	749.750	749.750	749,750
Franco francese	223,850	223,850	224 —	223,850	223,850	223,85	223,790	223,850	223,850	223,850
Lira sterlina	2270.900	2270,900	2272 —	2270,900	2270,900	2270,900	2271 —	2270,900	2270.900	2270,900
Fiorino olandese	664.930	664,930	665 —	664,930	664,930	664,93	664,950	664,930	664,930	664,930
Franco belga	36,454	36,454	36,42	36,454	36,454	36,454	36,454	36,454	36,454	36,460
Peseta spagnola	11,904	11,904	11,98	11,904	11,904	11,904	11,908	11,904	11,904	11,910
Corona danese	196,520	196,520	196,50	196,520	196,520	196,520	196,500	196,520	196,520	196,520
Lira irlandese	2011,150	2011,150	2010 —	2011,150	2011,150	2011,15	2011 —	2011,150	2011,150	—
Dracma greca	7,513	7,513	7,52	7,513	7,513	—	7,513	7,513	7.513	—
Escudo portoghese	8,480	8,480	8,44	8,480	8,480	8,48	8,480	8,480	8,480	8,480
Dollaro canadese	999,700	999,700	1000 —	999.700	999,700	999,700	999,850	999,700	999,700	999,700
Yen giapponese	8,788	8,788	8,765	8,788	8,788	8,788	8,792	8,788	8,788	8,790
Franco svizzero	894,550	894,550	894 —	894,550	894,550	894,55	894,500	894,550	894,550	894,550
Scellino austriaco	106,562	106,562	106,85	106,562	106,562	106,582	106,560	106,562	106,562	106,560
Corona norvegese	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	193,980	194 —	194 —	194 —
Corona svedese	203,510	203,510	203,50	203,510	203,510	203,51	203,400	203,510	203,510	203,500
Marco finlandese	317,550	317,550	316,50	317,550	317,550	317,55	317,510	317,550	317,550	—
Dollaro australiano	962,550	962,550	966 —	962,550	962,550	962,550	962 —	962,550	962,550	962,550

Media dei titoli dell'8 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101.900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81.275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13.25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 18-10-1985/90	99,975
» » » » 1-11-1983/90	100,100
» » » » 18-11-1985/90	100,200
» » » » 1-12-1983/90	100,475
» » » » 18-12-1985/90	100,425
» » » » 1- 1-1984/91	100,650
» » » » 17- 1-1986/91	100,425
» » » » 1- 2-1984/91	100,600
» » » » 18- 2-1986/91	100,275
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	100,175
» » » » 1- 4-1984/91	100,700
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,900
» » » »	1- 8-1984/91	100,825
» » » »	1- 9-1984/91	100,800
» » » »	1-10-1984/91	100.950
» » » »	1-11-1984/91	100,950
» » » »	1-12-1984/91	100,975
» » » »	1- 1-1985/92	101,050
» » » »	1- 2-1985/92	100,800
» » » »	18- 4-1986/92	100,800
» » » »	19- 5-1986/92	100,700
» » » »	20- 7-1987/92	100,700
» » » »	19- 8-1987/92	101,325
» » » »	1-11-1987/92	100,525
» » » »	1-12-1987/92	100,500
» » » »	1- 1-1988/93	100,350
» » » »	1- 2-1988/93	100,175
» » » »	1- 3-1988/93	100.100
» » » »	1- 4-1988/93	100,150
» » » »	1- 5-1988/93	100,600
» » » »	1- 6-1988/93	100,75
» » » »	18- 6-1986/93	99,800
» » » »	1- 7-1988/93	100,775
» » » »	17- 7-1986/93	99,950
» » » »	1- 8-1988/93	100,900
» » » »	19- 8-1986/93	99,600
» » » »	1- 9-1988/93	100.450
» » » »	18- 9-1986/93	99,400
» » » »	1-10-1988/93	100,425
» » » »	20-10-1986/93	98,775
» » » »	1-11-1988/93	100,700
» » » »	18-11-1986/93	99.075
» » » »	19-12-1986/93	99,750
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	99,925
» » » »	15- 3-1989/94	99,950
» » » »	1- 4-1989/94	100,050
» » » »	1- 9-1988/94	98,925
» » » »	1-10-1987/94	99,025
» » » »	1-11-1988/94	99 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,025
» » » »	1- 2-1985/95	99.875
» » » »	1- 3-1985/95	97,750
» » » »	1- 4-1985/95	97.650
» » » »	1- 5-1985/95	97,575
» » » »	1- 6-1985/95	97,800
» » » »	1- 7-1985/95	99,125
» » » »	1- 8-1985/95	97,850
» » » »	1- 9-1985/95	97,650
» » » »	1-10-1985/95	97,950
» » » »	1-11-1985/95	97,975
» » » »	1-12-1985/95	98,050
» » » »	1- 1-1986/96	98.325
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,275
» » » »	1- 2-1986/96	98,375
» » » »	1- 3-1986/96	98,325
» » » »	1- 4-1986/96	98,050
» » » »	1- 5-1986/96	98,075
» » » »	1- 6-1986/96	98,300
» » » »	1- 7-1986/96	98,175
» » » »	1- 8-1986/96	97,400
» » » »	1- 9-1986/96	97,300
» » » »	1-10-1986/96	97,325
» » » »	1-11-1986/96	95,450
» » » »	1-12-1986/96	96,200
» » » »	1- 1-1987/97	95,775
» » » »	1- 2-1987/97	95,775
» » » »	18- 2-1987/97	95,750
» » » »	1- 3-1987/97	95,675
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,425
» » » »	1- 5-1987/97	95,550
» » » »	1- 6-1987/97	96,875
» » » »	1- 7-1987/97	96,225
» » » »	1- 8-1987/97	95,700
» » » »	1- 9-1987/97	96,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,825
» » »	9,25%	1-12-1990	99,925
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,950
» » »	11,50%	1-11-1991	99,725
» » »	11,50%	21-12-1991	99,675
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,950
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,625
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,450
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,025
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,450
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,475
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1992	97 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,900
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,250
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,200
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,775
» » »	12,50%	1-10-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,325
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,650
» » »	12,50%	1-10-1993	98,200
» » »	12,50%	1-11-1993	97,775
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,150
» » »	12,50%	17-11-1993	97,600
» » »	12,50%	1-12-1993	97,500
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,700
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,100
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,825
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,800
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95.550
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95.525
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,175
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,375
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,075
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	92,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,900
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96.125
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,850
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,725
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,375
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,450
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,100
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M08100

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riguardante: «Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 1988).

Al terzo comma del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 29, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 aprile 1988 ha autorizzato la società «*Romeogest* S.p.a.», con sede in Napoli, ...», si legga: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 aprile 1988 ha autorizzato la società «*Romeo Gest* S.p.a.», con sede in Napoli, ...».

90A4388

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Bologna». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1989)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 13, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 504, lettera *a)*, dove è scritto: «a) *Morfologia:* ...», si legga: «a) *Morfologica:* ...».

90A4386

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1989)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 10, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco delle discipline del corso di laurea in scienze della produzione animale suddivise per aree disciplinari, relativamente all'area n. 1 - discipline propedeutiche, dove è scritto: «*Metologia* statistica e sperimentale», si legga: «*Metodologia* statistica e sperimentale».

90A4387

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aurellana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***